

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2193

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORIGLIA, ZANIBELLI, LONGONI, BALDANI GUERRA, ALESÌ, HELFER, MERENDA, ALLEGRI, ERMINERO, BIMA, DEMARCHI, DEGAN, SCIANATICO, GRASSI BERTAZZI, MOSCA, VALEGGIANI, CAROLI, BECCARIA, VAGHI, BOFFARDI INES, SANGALLI, PATRINI, ANSELMI TINA, BERTÈ, MAGGIONI, LAFORGIA**

*Presentata il 15 gennaio 1970*

**Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il sistema del credito a medio termine, e in particolare quello che opera a favore delle imprese di medie e piccole dimensioni, è da tempo divenuto un tipico strumento di politica economica per il conseguimento di talune finalità fondamentali dei programmi quinquennali per lo sviluppo economico del paese: l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere, eccetera; la creazione di nuove iniziative; la esportazione di merci e servizi con pagamento dilazionato; le vendite con pagamento dilazionato sul mercato nazionale di macchine utensili e di produzione; l'attenuazione degli squilibri del centro-nord rispetto al Mezzogiorno e alle aree depresse dello stesso centro-nord; il sostegno di determinati settori; la ripresa di attività danneggiate da calamità naturali; eccetera.

Nel meccanismo del mediocredito, lo Stato interviene sotto diverse forme: partecipando

al capitale di istituti speciali di credito; accordando agevolazioni fiscali agli istituti medesimi e alle loro operazioni; corrispondendo contributi statali per consentire la concessione di finanziamenti a determinati tassi d'interesse particolarmente favorevoli per le imprese; fornendo in prestito agli istituti stessi mezzi finanziari anche a tassi favorevoli o versando contribuzioni in conto interessi, attraverso il Mediocredito centrale, allo scopo di ridurre il costo del denaro per le imprese che effettuano investimenti o per l'esportazione; stanziando fondi presso qualche istituto per la concessione di finanziamenti agevolati a determinati settori; eccetera.

In sostanza, si può asserire che l'intero settore del mediocredito è agevolato dallo Stato, direttamente o indirettamente, per le finalità pubbliche che il sistema persegue. A tale scopo, lo Stato ha emanato, specie nell'ultimo decennio, una serie di numerosi provvedimenti legislativi, talvolta sotto lo stimolo

dell'urgenza determinata dalla scadenza di provvedimenti o dall'emanazione di disposizioni più impellenti, che non hanno consentito la formulazione di norme più perfezionate e il loro coordinamento con quelle preesistenti.

Si è perciò pervenuti a un complesso di provvedimenti che, pur se sostanzialmente rispondenti alle finalità perseguite, necessitano di miglioramenti, di completamento e di idonea armonizzazione. Tale opera si presenta necessaria e urgente: necessaria, perché la normativa riguarda l'importante campo degli investimenti, che — è noto — rappresentano la premessa inderogabile per l'incremento sia del reddito nazionale sia dell'occupazione, cioè del benessere del paese; urgente, perché la stessa relazione previsionale e programmatica sottoposta dal Ministro del bilancio e della programmazione economica al Parlamento nel settembre del 1968 e poi la relazione generale sulla situazione economica del paese del marzo 1969 e la successiva relazione del governatore della Banca d'Italia, hanno posto in evidenza un rallentamento nello sviluppo del nostro sistema economico, la cui causa principale è stata proprio individuata nell'indebolimento degli investimenti (e specialmente di quelli più direttamente produttivi), che nel 1968 sono stati pari al 20 per cento del reddito nazionale, percentuale inferiore a quella dei paesi più industriali, a quella del 25 per cento conseguita negli anni anteriori alla congiuntura sfavorevole del 1963-1964-1965 e alla percentuale del 23 per cento prevista dal programma di sviluppo economico per il periodo 1966-70.

Inoltre, il nostro sistema economico non utilizza forse pienamente tutte le risorse disponibili, in particolare la mano d'opera, pur in presenza di una bilancia dei pagamenti in attivo.

Il Governo ha pertanto promosso il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089), il quale, fra l'altro, ha stabilito diverse provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel quadro appunto di tale programma di maggior mobilitazione delle risorse nazionali, materiali e umane, e di rilancio degli investimenti si colloca anche la presente proposta di legge, la quale ha pertanto finalità che vanno al di là dell'apparente contenuto prevalentemente tecnico; essa si propone di apportare alla complessa e incompleta legislazione vi-

gente nel campo del credito a medio termine, e specialmente di quello a favore delle medie e piccole imprese — industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici — taluni indispensabili e urgenti perfezionamenti e aggiornamenti, suggeriti anche dall'esperienza recente; ciò allo scopo di mettere il sistema del mediocredito in condizioni di contribuire in modo sempre più efficace e sollecito al conseguimento delle finalità del piano.

I primi tre articoli, che concernono i finanziamenti al settore mercantile, perfezionano la legislazione vigente, consentendo la concessione di finanziamenti necessari per fronteggiare le inderogabili esigenze di profondo rinnovamento e razionalizzazione delle strutture commerciali comportate dalla moderna economia, le quali devono sempre più adeguarsi al sensibile sviluppo di tutto il sistema economico per evitare il pericolo che gli elevati incrementi di produttività conseguiti dal settore industriale non siano trasferiti, o lo siano solo in modesta parte, a vantaggio dei consumatori a causa di elevati costi di distribuzione, che ostacolano il contenimento dei prezzi e il miglioramento qualitativo delle prestazioni.

La legge 12 marzo 1968, n. 315, ha già portato sensibili miglioramenti alla normativa della legge n. 1016 del 1960, introducendo finalmente nel campo del credito agevolato il concetto di finanziabilità non solo dell'impresa mercantile, ma anche degli enti economici e collettivi; e soprattutto consentendo anche agli istituti regionali di mediocredito, all'ISVEIMER, IRFIS, CIS, e alla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro di concedere non solo finanziamenti assistiti da contributo statale, ma anche — in via permanente e ordinaria, così come da anni era in atto per il settore industriale — finanziamenti senza contributo. Ma le disposizioni di legge emanate richiedono taluni perfezionamenti.

L'articolo 1, primo comma, ad esempio, contempla l'ampliamento dell'oggetto dei programmi finanziabili con il contributo dello Stato, comprendendovi anche le spese destinate all'acquisto o alla costruzione dei locali necessari per l'esercizio commerciale — previste dalla legge n. 315 del 1968 per i finanziamenti ordinari, limitatamente all'acquisto dei locali commerciali — nonché la finanziabilità delle scorte, riferendo però il limite del 30 per cento, a differenza di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge n. 315 del 1968 per i soli finanziamenti ordinari, all'ammontare complessivo dei programmi, anziché alle sole

spese per attrezzature, e ciò in analogia a quanto da un decennio è ormai stabilito a favore delle medie e piccole imprese industriali dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modifiche e proroghe e prima dalla legge 22 giugno 1950, n. 445. È noto, infatti, che il favorire l'accesso alla proprietà dei locali destinati all'attività commerciale, oltre a rappresentare un concreto avvio al superamento delle controverse questioni degli affitti e dell'avviamento commerciale, costituisce frequentemente premessa indispensabile per la realizzazione di investimenti di elevata consistenza, quali sono richiesti dalla moderna economia di mercato.

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede l'aumento a 200 milioni di lire dell'attuale limite di 50 milioni di lire stabilito quale importo massimo di finanziamento assistito da contributo statale che può essere accordato a ogni singola impresa commerciale; trattasi, si può ben dire, di un fisiologico adeguamento di un valore stabilito un decennio fa e allora già insufficiente, per tener conto sia delle variazioni intervenute nel metro monetario sia soprattutto dell'ampliamento dell'oggetto dei programmi finanziabili e della loro maggior consistenza. Detto comma prevede pure un aumento della durata massima dei finanziamenti accordabili alle imprese ubicate nell'Italia centro-settentrionale (cioè nei territori diversi da quelli della legge 10 agosto 1950, n. 646, Cassa del Mezzogiorno), per il solo caso in cui i programmi comprendano anche la costruzione o l'acquisto dei locali, durata che viene elevata da 7 a 10 anni, data la redditività più differita di tale specie di investimenti.

L'articolo 2 apporta taluni perfezionamenti formali al testo dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 315 — concernente i finanziamenti mercantili ordinari, cioè non assistiti da contributo statale, i quali inavvertitamente non erano stati estesi, a differenza di quelli con il contributo statale, agli Enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese — che non consente poi esplicitamente la finanziabilità dell'acquisto del terreno per costruirvi locali commerciali. L'articolo estende inoltre la finanziabilità della formazione di scorte entro il limite del 30 per cento dell'ammontare complessivo dei programmi di investimento.

L'articolo 3 demanda per legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione delle caratteristiche distintive delle medie e piccole imprese e di quelle degli enti economici e collettivi

comunque costituiti fra le stesse, ai fini dell'accesso in genere al credito a medio termine con possibilità di fissare caratteristiche diverse per il settore agevolato con il contributo dello Stato rispetto a quello ordinario. Di fatto, tale dicastero ha già provveduto a stabilire tali caratteristiche, ma l'articolo sembra opportuno ai fini di una determinazione legislativa della competenza.

L'articolo 4 stabilisce che le medie e piccole imprese turistico-alberghiere, come tali classificate dal Ministero del turismo, possono anche ottenere finanziamenti ordinari, cioè senza il contributo statale, e non solo quelli assistiti dal contributo statale, ora disciplinati dalla legge 12 marzo 1968, n. 326. La disposizione è volta a superare la discriminazione nell'accesso al credito a medio termine tuttora esistente a danno delle medie e piccole imprese turistico-alberghiere, rispetto a quelle industriali e commerciali, le quali infatti possono fruire, o indipendentemente, od oltre al credito agevolato dal contributo statale e dall'intervento di Mediocredito centrale, anche del credito a medio termine a tassi liberi di mercato o semi-agevolati.

L'ammodernamento e lo sviluppo delle attrezzature ricettive, l'apertura di nuove aree turistiche e l'espansione delle attrezzature extra-alberghiere, in presenza di una concorrenza estera sempre più vivace, particolarmente da parte di altri Paesi mediterranei, richiedono infatti una notevole e sollecita mobilitazione di mezzi finanziari verso il settore turistico-alberghiero e un'articolazione di interventi ben più ampi di quelli previsti dalla legge n. 326 del marzo 1968. Con tale articolo, infatti, si è dato agli Istituti di mediocredito, e in particolare a quelli regionali, la facoltà di concedere in via permanente finanziamenti ordinari, ampliando il loro campo operativo, che così viene ad essere costituito dalle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici.

Ciò è giustificato dall'importanza fondamentale di tale settore nell'economia nazionale, che può essere considerata la più importante industria per numero di addetti, apporti valutari alla bilancia dei pagamenti, sfruttamento delle risorse naturali e artistiche, conoscenza del Paese all'estero, ecc.

L'articolo 5, considerata la crescente importanza dei finanziamenti all'esportazione ai fini della bilancia dei pagamenti e del sostegno dell'occupazione, perfeziona anzitutto le disposizioni della legge 28 febbraio 1967, n. 131, stabilendo che gli Istituti abilitati possono effettuare qualsiasi operazione finanzia-

ria (anche sotto forma di sconto) sui crediti in genere derivanti da esportazione, mentre detta legge consentiva tali operazioni solo con riferimento agli effetti relativi alle esportazioni. Si stabilisce poi che, ferme rimanendo le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli Istituti regionali di mediocredito possono operare a norma delle singole disposizioni, i limiti di somma dei suddetti finanziamenti per l'esportazione che gli Istituti di mediocredito possono concedere a ogni impresa commerciale sono equiparati a quelli delle imprese industriali (attualmente pari a un quinto del patrimonio degli Istituti stessi). Stabilisce inoltre che il trattamento tributario è in ogni caso quello determinato dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, qualunque sia la durata delle operazioni di esportazione e la scadenza dei crediti e degli effetti; trattandosi di operazioni che possono avere anche una durata inferiore ai tre anni previsti dalla legge n. 1228, è sembrato opportuno che detta legge potesse essere applicata anche per le operazioni di durata infratriennale.

L'articolo 6 consente agli Istituti abilitati che operano marginalmente in località di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, di avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, ovviamente per le sole operazioni con le imprese turistico-alberghiere localizzate nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e proroghe.

L'articolo 7, primo comma, dà a Mediocredito centrale la facoltà di effettuare il proprio intervento (finanziario e/o contributivo) sui finanziamenti accordati a medie e piccole imprese dagli Istituti abilitati a operare con lo stesso, nel settore commerciale (sia sui finanziamenti speciali sia su quelli ordinari a imprese e a Enti economici e collettivi, anche per l'acquisto o la costruzione di locali commerciali o per la formazione di scorte) e in quello turistico-alberghiero, nonché sui finanziamenti all'esportazione.

Il comma secondo dispone l'ulteriore aumento della durata massima dell'intervento di Mediocredito centrale dagli attuali 5 anni a 8 anni, per meglio adeguarlo alle effettive durate delle operazioni generalmente consentite dagli Istituti primari, ormai assestata intorno agli 8 anni a seguito dei modesti margini di autofinanziamento conseguiti dalle aziende e dalle crescenti dimensioni degli investimenti.

La lungimiranza del legislatore creò nel 1950 un sistema di Istituti imperniato sull'Istituto centrale per il credito a medio termine,

che non ha l'uguale in altri Paesi e che ha dato ottimi risultati, agevolando la realizzazione di investimenti per migliaia di miliardi di lire. Ma affinché il Mediocredito centrale continui a svolgere e potenzi la sua benemerita funzione di Istituto cardine nel campo del credito a medio termine alle medie e piccole imprese e all'esportazione occorre che il suo intervento sia esteso alle operazioni accordabili dagli Istituti primari ai diversi settori economici e sia adeguato alle mutevoli esigenze delle imprese di minori dimensioni, che costituiscono l'ossatura economico-sociale del Paese.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano la costituzione e il funzionamento di un Fondo di garanzia sussidiaria per il credito a medio termine presso Mediocredito centrale, simile a quello disciplinato dalla legge n. 1142 del 1966 (alluvionati) e poi dalla legge n. 7 del 1969, del quale potranno beneficiare le imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere di più modeste dimensioni le quali non siano in grado di fornire le garanzie ritenute necessarie dagli Istituti finanziatori.

È vero che con recente circolare, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha invitato le CCIAA a costituire presso le stesse « Fondi camerali di garanzia » aventi carattere provinciale, volti ad agevolare il ricorso al credito a medio termine, e ai suoi benefici, da parte delle sole imprese commerciali che si trovano nelle suddette condizioni. Tale iniziativa, che rappresenta un inizio per la soluzione dell'importante problema, incontrerà però serie difficoltà di attuazione e difformità di gestione a causa di molteplici fattori, tra i quali la limitata dotazione di mezzi finanziari di alcuni enti camerali, le percentuali di garanzia, l'importo dei finanziamenti garantiti, ecc. Per contro, la gestione di un unico Fondo a carattere « nazionale », oltre ad estendere l'applicazione a tutti i settori economici finanziabili, offre maggior sicurezza nel funzionamento (data l'esperienza acquisita dall'Ente gestore del costituendo Fondo, già preposto all'amministrazione del Fondo di garanzia previsto dalla legge n. 1142 del 1966 e uniformità di attuazione in tutto il Paese dei criteri applicativi).

L'istituzione del predetto Fondo unico, la cui gestione è demandata al più volte ricordato Mediocredito centrale, ha lo scopo di assicurare agli Istituti primari una garanzia sussidiaria nella misura dell'80 per cento della perdita sofferta, al fine di consentire agli Istituti stessi di accordare in maniera sistematica finanziamenti anche non assistiti da

garanzie reali a modeste imprese, allorché le stesse sono sane, vitali e rette da imprenditori capaci.

L'alimentazione del Fondo viene assicurata dalla corresponsione di un contributo da parte delle aziende pari all'1 per cento *una tantum* sull'importo del finanziamento assistito dalla garanzia, nonché da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 1970 e dagli interessi che matureranno sulle disponibilità del Fondo.

In tal modo si darebbe finalmente un sostanziale apporto al superamento, su basi nazionali e quindi uniformi, delle difficoltà che talora incontrano le modeste aziende in sviluppo nelle richieste di finanziamento a medio termine e, in particolare, le imprese industriali operanti in settori di elevato ritmo di evoluzione tecnologica e quelle commerciali impegnate in programmi di ristrutturazione e aggiornamento delle attrezzature e delle tecniche di vendita, difficoltà derivanti dalle insufficienti garanzie, soprattutto di natura reale, che tali imprese spesso non sono in grado di offrire e dalle quali gli Istituti a medio termine, stante la durata dei finanziamenti concessi (sino a 10 anni - 15 anni), non possono di norma prescindere.

Tale esigenza è oggi particolarmente sentita e segnalata dalle confederazioni economiche; la comprovano anche i numerosi consorzi di garanzia, a livello delle camere di commercio o di associazioni, costituiti o in fase di costituzione in talune province del centro-nord. Peraltro, salvo il caso della garanzia sussidiaria prevista dalla sopraddegnata legge n. 1142 del 1966, tale esigenza ha trovato sinora ben scarsa soluzione in concreto, poiché i diversi provvedimenti legislativi già predisposti non hanno risolto in modo idoneo alcune questioni di fondamentale importanza, come: la pesantezza e le lungaggini delle procedure (aggravate anche dalle norme della legge 4 febbraio 1956, n. 54, relativa alla concessione della garanzia dello Stato), la modesta aliquota di rischio coperta, l'incompleta definizione del concetto di perdita e gli angusti parametri delle aziende che possono be-

neficiarne. Le garanzie accordate a imprese industriali e turistico-alberghiere durante il periodo di oltre un decennio di attività non superano infatti il centinaio per l'intero territorio nazionale, mentre il settore commerciale non ha potuto mai usufruirne, per la assenza di qualsiasi provvedimento legislativo a questo riguardo.

Allo scopo di superare le remore conseguenti al disposto della legge 4 febbraio 1956, n. 54, particolarmente gravoso per quanto riguarda l'obbligo di escussione dei debitori anche molti anni dopo che il finanziamento si è definitivamente estinto a seguito della chiusura delle procedure di escussione individuali e concorsuali promosse nei confronti dei debitori stessi, si ritiene opportuno disporre l'esonero, per il Mediocredito centrale e per gli Istituti di mediocredito, dall'obbligo di compiere altri atti esecutivi nei confronti dell'impresa beneficiaria ed eventuali altri garanti una volta esperite le procedure ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale stesso. L'inappellabilità delle norme della citata legge 4 febbraio 1956, n. 54, trova fondamento anche nella circostanza che ogni impresa beneficiaria è tenuta a versare un congruo premio al Fondo di garanzia per poter fruire dell'intervento dello stesso, versamento non prescritto per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato.

L'articolo 10 stabilisce, infine, una serie di agevolazioni fiscali per le documentazioni e le formalità occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del Fondo, analogamente a quanto disposto in materia dalle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, e 12 febbraio 1969, n. 7, concernenti i finanziamenti alle imprese danneggiate dalle calamità naturali del novembre 1966 e dell'autunno 1968.

Con i dieci articoli sopra illustrati il sistema del mediocredito, e specialmente quello a favore delle imprese di medie e piccole dimensioni, potrà adempiere in modo più razionale le proprie funzioni, con beneficio per l'economia nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, a favore delle medie e piccole imprese commerciali e degli enti economici e collettivi costituiti fra le stesse sono estesi ai programmi di acquisto o di costruzione dei locali necessari per l'esercizio commerciale, nonché alla formazione di scorte entro il limite del 30 per cento dell'ammontare complessivo dei programmi.

Il limite di lire 50 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è elevato a lire 200 milioni; la durata di 7 anni è elevata a 10 anni allorché i programmi includano anche l'acquisto o la costruzione dei locali commerciali.

### ART. 2.

I finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 315, si intendono estesi ai programmi concernenti l'acquisto o la costruzione dei locali necessari per l'esercizio commerciale, nonché per la formazione di scorte entro il limite del 30 per cento dell'ammontare complessivo dei programmi.

Tali finanziamenti possono essere concessi anche agli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali.

### ART. 3.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato determinerà le caratteristiche distintive delle medie e piccole imprese commerciali ammesse a fruire dei finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e all'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 315, e successive modifiche e integrazioni, nonché degli enti economici e collettivi ammessi a fruire dei finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, e dell'articolo 2 della presente legge.

### ART. 4.

Gli Istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole

imprese, nonché l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, l'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) e il Credito industriale sardo (CIS) di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e la Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro sono autorizzati, anche in deroga ai rispettivi statuti, a effettuare operazioni di finanziamento senza il contributo dello Stato, a fronte di programmi di investimento in genere concernente la ricettività alberghiera e turistica realizzati da medie e piccole imprese alberghiere e turistiche operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale.

Il Ministro del turismo determinerà, con apposito decreto, le caratteristiche delle medie e piccole imprese alberghiere e turistiche finanziabili dagli istituti sopra indicati.

La durata dei finanziamenti di cui al presente articolo non può essere superiore a 10 anni, salvo quanto previsto dagli Statuti degli istituti autorizzati.

#### ART. 5.

Gli istituti e le aziende di credito abilitati a operare con Mediocredito centrale a sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono effettuare, a sensi della legge 28 febbraio 1967, n. 131, e successive modifiche e integrazioni, anche in deroga alle rispettive disposizioni legislative e statutarie, qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sui crediti derivanti da esportazione di merci e servizi e da esecuzione di lavori all'estero in conformità della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Ai fini dell'applicazione della citata legge 28 febbraio 1967, n. 131, i limiti di somma per i crediti che i predetti istituti e aziende di credito possono concedere a ogni impresa commerciale sono equiparati a quelli delle imprese industriali. Rimangono ferme le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, possono operare a norma delle singole disposizioni.

Il trattamento tributario delle operazioni previste dal presente articolo, effettuate sia dagli istituti e dalle aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che dal Mediocredito centrale, è quello determinato dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, qualunque sia la durata delle operazioni e la scadenza dei crediti e degli effetti.

ART. 6.

Gli istituti costituiti a sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, che operano anche nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e integrazioni, sono autorizzati, anche in deroga ai propri Statuti, ad avvalersi di tutte le agevolazioni previste dall'articolo 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, per i finanziamenti concessi ad imprese turistico-alberghiere localizzate nei territori di cui sopra.

ART. 7.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è facoltizzato, anche in deroga al proprio Statuto, a concedere il suo intervento per i finanziamenti di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 della presente legge, nonché ai finanziamenti al commercio di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 315, e a quelli effettuati per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326.

La durata massima di 2 anni stabilita dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni di cui all'articolo 18, lettere *a)* e *b)*, già elevata a 5 anni con l'articolo 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è ulteriormente elevata a 8 anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

ART. 8.

A favore delle imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere di cui in appresso, che non siano in grado di offrire garanzie ritenute valide o capienti dagli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, può essere accordata, su richiesta degli istituti e aziende di credito medesimi, la garanzia sussidiaria dell'apposito fondo di cui all'articolo seguente.



Tale garanzia può essere prestata alle imprese che, al momento della concessione del finanziamento, abbiano:

— se imprese industriali, per la produzione di beni o di servizi:

a) un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire, nel caso di iniziative ubicate nei territori del centro-nord;

b) un capitale investito non superiore a 400 milioni di lire, nel caso di iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e integrazioni, e nelle zone depresse, nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614,

le quali effettuino investimenti non superiori rispettivamente a lire 200 milioni e lire 400 milioni;

— se imprese commerciali o turistico-alberghiere:

a) un capitale investito non superiore a 100 milioni di lire, nel caso di iniziative ubicate nei territori del centro-nord;

b) un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire, nel caso di iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e integrazioni, e nelle zone depresse, nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614,

le quali effettuino investimenti non superiori rispettivamente a lire 100 milioni e lire 200 milioni.

#### ART. 9.

Al fine di consentire la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'articolo precedente viene istituito un « Fondo di garanzia sussidiaria per il credito a medio termine ».

La gestione di tale fondo è demandata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura dell'80 per cento della perdita sofferta dall'istituto finanziatore, per capitale, interessi contrattuali, interessi di mora nella misura prevista contrattualmente sino alla data di liquidazione della perdita da parte del fondo, mancate agevolazioni previste da norme di legge, accessori e spese, dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale. L'istituto finanziatore e il Mediocredito centrale sono

esonerati dal compiere successivamente altri atti esecutivi nei confronti dell'impresa beneficiaria ed eventuali altri garanti.

Il beneficiario della garanzia sussidiaria corrisponderà al fondo di cui sopra un contributo *una tantum* dell'1 per cento (uno per cento) sull'importo del finanziamento assistito dalla garanzia stessa.

Alla dotazione del fondo concorreranno:

1) i contributi versati per il tramite degli istituti finanziatori, dai beneficiari della garanzia sussidiaria;

2) un versamento iniziale di un miliardo di lire, da stanziare a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1970; negli esercizi successivi si provvederà all'istituzione di un capitolo fino alla concorrenza massima di 14 miliardi di lire, così ripartiti: tre miliardi per ciascuno degli esercizi 1971, 1972, 1973, 1974 e due miliardi nell'esercizio 1975;

3) gli interessi maturati sulle disponibilità del fondo.

#### ART. 10.

Le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del « Fondo di garanzia sussidiaria per il credito a medio termine », le somme affluenti al fondo medesimo e i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quiescenze sono esenti da tasse, imposte e oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato sia agli enti locali, ivi incluse le imposte dirette e indirette, nonché l'imposta generale sull'entrata.